

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 2 MAR. 1999

ADDI' 2 MAR. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GUASCO	Tomolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	GERMANINI	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
BONADONNA	Salvatore	"	MARRONI	Angelo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	META	Michele	"
FEDERICO	Maurizio	"	PIZZI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione  
..... OMISSIS

ASSENTI: COSENTINO / GUASCO / MARRONI / META

DELIBERAZIONE N° 836

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione all'attraversamento di fascia frangivento per per l'apertura di passo pedonale e carrabile onde accedere alla Via Sant'Isidoro, in Comune in Sabaudia, con correlativa costituzione di servitu' di passaggio, in favore del fondo di Rossi Angelo e Albiero Bertilla e a carico della fascia frangivento di proprieta' della Regione Lazio.



OGGETTO: Richiesta di autorizzazione all'attraversamento di fascia frangivento per l'apertura di passo pedonale e carrabile onde accedere alla Via Sant'Isidoro in Comune di Sabaudia (LT), con correlativa costituzione di servitù di passaggio, in favore del fondo di ROSSI GIULIANO e ALBIERO BERTILLA a carico della fascia frangivento di proprietà della REGIONE LAZIO.

### LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive - Demanio - Patrimonio - Economato;

VISTA la Legge del 15.5.1997 n. 127;

PREMESSO che a seguito dello scioglimento dell'ONC, avvenuto giustamente alle disposizioni della Legge 141/79, questo Ente Regione è subentrato, fra l'altro nella proprietà del bene immobile identificato nella allegata planimetria;

VISTA l'istanza del 3.08.1983 (prot. n. 1371 del 6 settembre 1983) presentata all'ARSIAL con la quale il Sig. ROSSI GIULIANO e ALBIERO BERTILLA chiedevano di essere autorizzati al passaggio lungo la fascia frangivento di proprietà dell'O.N.C. (ora Regione Lazio), parallela alla Via Sant'Isidoro, al fine di accedere al lotto restrostante di loro proprietà;

CONSIDERATO che tale richiesta è meritevole di accoglimento dato che la proprietà dei Sig.ri ROSSI GIULIANO e ALBIERO BERTILLA risulta interclusa alla pubblica viabilità dalla proprietà regionale (fascia frangivento) catastalmente individuata al foglio 113, mappale 33 del Comune di Sabaudia (LT);

VISTA la delibera consiliare n. 523 del 25.11.92 avente a oggetto "Approvazione del regolamento per la concessione di apertura di passi carrabili sulle fasce frangivento con relative costituzioni di servitù di passaggio";

ESAMINATO il parere favorevole espresso dall'ARSIAL con nota n. 12675 del 19.09.97 che si allega alla presente per copia conforme all'originale;

VISTA la nota n. 13008/97 contenente il nulla osta nei riguardi del vincolo idrogeologico nonché le modalità con cui debbono effettuarsi i movimenti di terra nelle località e sulle superfici ivi indicate;

VISTA l'autorizzazione in sanatoria dell'Assessorato Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali n. 11042 del 30.09.98;

VISTO, inoltre, l'art. 3 della legge regionale 27.04.93, n. 21 con il quale è data attuazione alla norma di rinvio contenuta al punto 5, comma 1 dell'art. 22 dello Statuto della Regione Lazio;

CONSIDERATO che i Sig.ri ROSSI GIULIANO e ALBIERO BERTILLA hanno pagato a questo Ente Regione la somma di Lit. 1.260.000 (unmilione duecentosessantamila) a titolo di indennità di occupazione relativa agli anni 1992-1997 della predetta fascia;



VISTO infine l'art. 1052, 1° comma del vigente codice civile;

all'unanimità

### DELIBERA

1. di accogliere l'istanza di ROSSI GIULIANO nato a Ponzano Veneto il 28.07.1951 (C.F. RSS GLN 51L28 G875P) e ALBIERO BERTILLA, nata a Sabaudia (LT) il 6.05.1955 (C.F. LBR BTL 55E46 H647Y) entrambi residenti in Comune di Sabaudia (LT), Via Sant'Isidoro, pod. 2043 e, di conseguenza consentire l'esercizio di servitù di passaggio anche carrabile, sulla porzione di fascia frangivento, sita in Comune di Sabaudia (LT) e di proprietà della Regione Lazio, ubicata lungo Via Sant'Isidoro. Ciò nei limiti dei pareri espressi dagli uffici succitati e fatti salvi i diritti di terzi e/o poteri attribuiti ad altri organi e/o autorità. La servitù di passaggio pedonale e carrabile inerisce la zona di cui al grafico allegato (sub lett. B) ed è costituita con il seguente contratto che accede a questo atto provvedimento;
2. di demandare – ai sensi della delibera consiliare n. 523 del 25.11.92 – all'Assessore pro-tempore all'Assessorato Sviluppo Economico ed Attività Produttive – Demanio – Patrimonio – Economato, la sottoscrizione del seguente contratto con cui verrà in essere la servitù di specie.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge del 15.05.1997 n. 127.

### CONTRATTO DI SERVITU'

L'anno millenovecentonovantanove il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nei locali sede dell'Assessorato allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive – Demanio – Patrimonio – Economato (S.E.A.P.), con la seguente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra:

- a) la Regione Lazio (C.F. 80143490581) in persona dell'Assessore pro-tempore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive;
- b) i Sig.ri ROSSI GIULIANO nato a Ponzano Veneto IL 28.07.1951 (C.F. RSS GLN 51L28 G875P) e ALBIERO BERTILLA nata a Sabaudia (LT) il 6.05.1955 (C.F. LBR BTL 55E46 H647Y), entrambi residenti in Comune di Sabaudia (LT), Via Sant'Isidoro, pod. 2043, si conviene e si stipula quanto segue:

L'Assessore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive in rappresentanza dell'Ente Regione concede l'esercizio di servitù di passaggio, anche carrabile, sul tratto di fascia frangivento di proprietà della Regione Lazio, sito in Comune di Sabaudia, fiancheggiante Via Sant'Isidoro, contraddistinta in catasto censuario al foglio 113, con il mappale 33, per una superficie di mq. 30,00 (ml 5,00 x ml 6,00) in favore del fondo retrostante di proprietà dei signori ROSSI GIULIANO e ALBIERO BERTILLA GIANNA, catastalmente individuata al foglio 113 mappali 23 e 30 del Comune di Sabaudia avente una superficie di mq. 20.000.

La servitù è assentita alle seguenti condizioni e patti:



ART. 1

La Regione Lazio, come in epigrafe rappresentata, in seguito denominata anche "concedente" concede ai Sig.ri ROSSI GIULIANO e ALBIERO BERTILLA, in prosieguo detti pure "parte concessionaria" che accettano, l'autorizzazione, in sanatoria, all'attraversamento ed all'occupazione del terreno di cui sopra, e pertanto costituisce a favore del fondo di proprietà di questi ed a carico del fondo della Regione Lazio, servitù di passaggio pedonale e carrabile come nei successivi articoli.

Dev  
acc  
salv  
essr  
"Pia

ART. 2

Detta servitù, per una superficie complessiva di metri quadrati trenta (mq. 30) e avente le dimensioni di ml 5,00 x ml 6,00 così come risulta evidenziata nei grafici allegati (sub lett. B) grava sul terreno distinto al N.C.T. del Comune di Sabaudia (LT) al foglio 113, mappale 33.

Se r  
que  
a ric

ART. 3

La presente servitù è costituita ed accettata per il corrispettivo annuo di Lit. 210.000 (duecentodiecimila) così come stabilito dall'Assessorato Opere e Reti di Servizi e Mobilità nella nota n. 3483 del 3/03/77 allegata al presente atto; l'importo de quo dovrà essere versato dalla parte concessionaria sul c/c postale n. 24307001, intestato all'Ente Regione Lazio - proventi dei beni demaniali e patrimoniali - motivandone la causale, all'inizio di ogni anno, anticipatamente.

Ogn  
ques  
diritt  
l'aut

ART. 4

Detta servitù è disciplinata dal contratto di servitù di cui alla predetta delibera, e pertanto, sulla zona assoggettata a servitù, i Sig.ri ROSSI GIULIANO e ALBIERO BERTILLA, o chi per loro, avranno il diritto di libero accesso e di transito, con i materiali ed i mezzi per procedere ai lavori di costruzione del realizzando passo pedonale e carrabile.

Le c  
auto  
risor  
legg

ART. 5

L'esercizio di servitù di che trattasi è a servizio dell'appezzamento di terreno di proprietà della parte concessionaria, confinante con la fascia frangivento, catastalmente identificata come sopra, avente una superficie di mq. 20.000, privo di accesso alla Via Sant'Isidoro, intercluso alla Via Pubblica e distinto in catasto al foglio 113, con i mappali 29 e 80, di proprietà dei Sig.ri ROSSI GIULIANO e ALBIERO BERTILLA in virtù di atto di compravendita per notaio TEMISTOCLE GIORGILLI del 16.11.1970 - Rep. N° 2460, Racc. n° 932.

Le s,  
della

Per  
norm

L'aut  
pres  
fatto

ART. 6

I lavori di scavo finalizzati alla realizzazione dell'opera in oggetto, devono essere eseguiti nei luoghi indicati nelle planimetrie prodotte a corredo della richiesta accolta, e limitati allo stretto necessario; il terreno di risulta deve essere sistemato e conguagliato in loco senza alternare l'assetto orografico preesistente.

Prim:  
per le  
sul ri

## ART. 7

Devono essere, nelle more della realizzazione dell'opera, messi in atto tutti gli accorgimenti tecnici di bioingegneria al fine di prevenire erosioni lineari e salvaguardare la stabilità del suolo ed il buon regime delle acque; devono altresì essere ottemperati tutti gli adempimenti relativi alle norme urbanistiche dettate dai "Piani Particolareggiati", nonché quelle che tutelano l'ambiente naturale.

## ART. 8

Se dovessero venire meno i motivi per cui la costituzione di servitù è stata richiesta, questa potrà essere revocata dall'Ente concedente. La revoca potrà avvenire anche a richiesta espressa del concessionario.

## ART. 9

Ogni inadempienza della parte concessionaria, o danneggiamento perpetrato da questa in danno del fondo servente (fascia frangivento), ovvero un esercizio del diritto di specie eccedente l'uso civiliter, oltre al risarcimento dei danni, comporterà l'automatica revoca della concessione di servitù.

## ART. 10

Le clausole contenute negli articoli 6, 7, 8 così come quelle di cui ai pareri e/o autorizzazioni ARSIAL, C.F.S., Assessorato Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle risorse ambientali rilevano come risolutive espresse con i conseguenti effetti di legge.

## ART. 11

Le spese inerenti e conseguenti al presente atto vengono ripartite tra le parti ai sensi della vigente normativa.

## ART. 12

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme del codice civile (art. 1051 e seguenti).

## ART. 13

L'autorizzazione amministrativa rilasciata dalla parte concedente costituisce il presupposto necessario per la nascita della servitù pedonale e carrabile e non il suo fatto costitutivo, atteso che questa verrà ad esistere solo in seguito a contratto.

## ART. 14

Prima di dare inizio ai lavori i Sig.ri ROSSI GIULIANO e ALBIERO BERTILLA, o chi per loro, avviseranno contestualmente sia l'ARSIAL che il C.F.S., i quali vigileranno sul rispetto dei limiti contenuti nella normativa vigente in materia.

## ART. 15

Il presente atto, mentre per la parte concessionaria è valido ed obbligatorio fin dalla sua sottoscrizione, per l'Amministrazione regionale lo sarà soltanto dopo che avrà riportato la prescritta approvazione.

Redatto in triplice copia, una per ciascuna delle parti e la terza per uso registro.

PER LA REGIONE LAZIO

PER LA PARTE CONCESSIONARIA

PAL726/gt

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI  
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE



*Adolfo...*

*...*

*...*

*...*